

**CASSAZIONE PENALE - Sezione VI - sentenza 9 marzo 2017 n. 11540**

**FALSE ATTESTAZIONI IN ATTI - PUNIBILE L'AVVOCATO CHE, GRAZIE AL FALSO CERTIFICATO MEDICO, NON PARTECIPA ALL'UDIENZA**

*In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, risponde del reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (art. 374-bis, c.p.) e non di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.) colui che chiede ad un medico di redigere una certificazione nella quale venga attestata una falsa diagnosi, dichiarando poi tramite il citato certificato medico prodotto all'A.G. di essere affetto da una patologia, in realtà inesistente, e di essere impedito a partecipare ad un'udienza.*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE SESTA PENALE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco	- Presidente -
Dott. TRONCI Andrea	- Consigliere -
Dott. RICCIARELLI Massimo	- rel. Consigliere -
Dott. GIORDANO Anna Emilia	- Consigliere -
Dott. D'ARCANGELO Fabrizio	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da: S.A., nato il (OMISSIS);  
avverso la sentenza emessa in data 21.10.2015 dalla Corte di appello di Milano;  
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Massimo Ricciarelli;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

**Svolgimento del processo**

1. Con sentenza del 21.10.2015 la Corte di appello di Milano ha confermato quella del Tribunale di Milano in data 21.2.2012, con cui S.A. è stato riconosciuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 481 e 374-bis cod. pen. e condannato, previa unificazione ex art. 81 cod. pen. e previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione (anni due, ridotta per le generiche ad anni uno e mesi quattro, infine aumentata ex art. 81 cod. pen.).

2. Ha presentato ricorso lo S..

Deduce vizio di motivazione in relazione alla partecipazione concorsuale nel reato di cui all'art. 481 cod. pen., e conseguentemente in merito alla sussistenza del delitto di cui all'art. 374-bis cod. pen., nonché violazione di legge in relazione al mancato assorbimento dell'ipotesi di cui all'art. 481 cod. pen. nel secondo delitto.

Ricostruito il ragionamento della Corte territoriale, il ricorrente sottolinea l'illogicità dell'affermazione secondo cui l'essere affetto da sciatalgia violenta dovuta ad ernia discale con prescrizione di riposo implicasse l'incompatibilità della patologia con spostamenti anche repentini del paziente.

La circostanza che lo S. non avesse ottemperato alla prescrizione non postula l'insussistenza della sciatalgia e dunque la falsità della certificazione.

La mancanza di prova di tale falsità era tale da riverberarsi anche sul delitto di cui all'art. 374-bis cod. pen..

In secondo luogo osserva il ricorrente che la fattispecie sub 1) avrebbe dovuto ritenersi assorbita nella più ampia fattispecie sub 2), con conseguente necessità di annullamento ed esclusione della pena irrogata ai titoli di aumento per la continuazione.

La prevalenza dell'art. 374-bis cod. pen. corrisponde alla maggior specialità della fattispecie a tutela dell'amministrazione della giustizia.

### **Motivi della decisione**

1. Il ricorso è inammissibile, salvo che con riguardo al tema del concorso dei due reati.
2. Si osserva che il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 481 cod. pen., per aver chiesto ad un medico di redigere una certificazione nella quale era stata attestata una falsa diagnosi, nonché del delitto di cui all'art. 374-bis cod. pen., per aver dichiarato tramite il citato certificato medico prodotto all'A.G. di essere affetto da una patologia, in realtà inesistente, e di essere impedito a partecipare ad un'udienza dinanzi al Tribunale di Parma.

Il ricorso non si occupa direttamente del secondo reato ma pretende di contestarne la configurabilità sulla base di doglianze riferite al primo.

Sta di fatto che si formulano censure di merito e comunque manifestamente infondate, in ordine a temi sui quali i Giudici di merito si sono correttamente soffermati.

Costoro hanno infatti rilevato che il ricorrente, a suo dire, adducendo di non sentirsi troppo bene, aveva chiesto un certificato medico per giustificare la sua assenza al Tribunale di Parma, ed hanno peraltro aggiunto che tale certificato medico non era stato preceduto da alcuna visita del paziente e recava la diagnosi di "sciatalgia violenta dovuta ad ernia discale" e la prescrizione di riposo per la terapia del caso, da ritenersi incompatibili con i frenetici spostamenti dello S. nei giorni 14 e 15 gennaio 2009, attestati dalle diverse celle telefoniche impegnate dal cellulare ricorrente in quelle due giornate, e con l'osservazione diretta da parte della P.G. nei giorni immediatamente precedenti e successivi.

La circostanza che fosse stata chiesta una certificazione medica con uno scopo preciso, non preceduta da alcuna visita, vale di per sé a sgomberare il campo dalla deduzione difensiva secondo cui l'inosservanza della prescrizione da parte del ricorrente non varrebbe ad attestare la falsità di una diagnosi che il medico non avrebbe potuto compiutamente formulare.

D'altro canto la Corte territoriale ha avuto modo di precisare che neppure il ricorrente in sede di interrogatorio aveva in qualche guisa giustificato i propri movimenti, di per sé incompatibili con la prescrizione, adducendo di essersi spostato in macchina o con l'ausilio di un autista.

3. Ma se ciò vale a suffragare la valutazione dei Giudici di merito in ordine alla penale responsabilità dello S., deve procedersi, sulla scorta di quanto dedotto nel ricorso, alla qualificazione giuridica dei fatti.

3.1. Per quanto qui interessa l'art. 374-bis cod. pen. contempla, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati ad essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare relativi all'imputato.

La pena è da anni uno ad anni cinque di reclusione ma è aggravata da anni due ad anni sei di reclusione se il fatto è commesso da pubblico ufficiale, da incaricato di pubblico servizio o da esercente la professione sanitaria.

Per contro l'art. 481 cod. pen. contempla la condotta di chi nell'esercizio della professione sanitaria o forense o di un servizio di pubblica necessità in un certificato attesta fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

La pena è alternativa e quella detentiva arriva ad un anno di reclusione.

3.2. Ciò posto, appare evidente che entrambe la fattispecie risultano integrate, in quanto è in concreto ravvisabile una certificazione redatta da esercente la professione sanitaria e destinata ad essere prodotta all'A.G., nella quale sono falsamente attestati una condizione e un trattamento terapeutico dell'imputato.

Si tratta però di stabilire se tra le due norme possa stabilirsi un rapporto in forza del quale una sola di esse risulti applicabile.

Va al riguardo osservato che, al di fuori di canoni legalmente definiti, "i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale" (Cass. Sez. U. n. 47164 del 20.12.2005, Marino, rv., 232302-4).

Ne discende che ai fini dell'individuazione della corretta opzione ermeneutica non possono utilizzarsi intuitive valutazioni, ma deve prendersi in considerazione la regola dettata dal citato art. 15 cod. pen. che dà prevalenza alla disposizione di legge speciale, salvo che sia diversamente stabilito, nel caso in cui più leggi penali o disposizioni della medesima legge penale regolino la stessa materia.

In tale prospettiva si tratta dunque di verificare se possa o meno dirsi che le due fattispecie prese in considerazione in questa sede disciplinino la stessa materia.

Deve peraltro escludersi che possa assumere di per sé rilievo l'identità del bene protetto (Cass. Sez. U. n. 19.04.2007, Carchivi, rv. 235962 cit.).

Deve invece aversi riguardo alla fattispecie astratta, cioè al fatto tipico nel quale si realizza l'ipotesi di reato (Cass. Sez. U. n. 1963 del 28.10.2010, dep. nel 2011, Di Lorenzo, rv. 248722).

D'altro canto, una volta individuata la medesima materia, si deve se del caso stabilire quale delle disposizioni possa dirsi speciale.

In tali valutazioni (secondo quanto rilevato da Cass. Sez. U. 248722 del 2011, Di Lorenzo, cit.) occorre aver riguardo all'oggettività giuridica ed al profilo strutturale.

Possono in tal modo configurarsi casi di specialità unilaterale ovvero bilaterale o reciproca, nei quali entrambe le fattispecie contengono rispetto all'altra elementi di specificazione o aggiuntivi: non di rado in casi siffatti la stessa disposizione di legge utilizza formule (che in dottrina vengono spesso valorizzate a sostegno dei principi di sussidiarietà o di consunzione) che mirano a regolare la prevalenza di una norma sull'altra.

Ed invero l'art. 374-bis cod. pen. contiene una di tali formule ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), che consente di ritenere la norma recessiva ove ricorra l'ipotesi considerata.

Ma nel caso di specie è proprio tale reato ad essere punito più gravemente, cosicché la clausola si appalesa irrilevante.

Ciò non toglie che possa in concreto ravvisarsi tra i reati in esame una relazione riconducibile al principio di specialità.

È stato già osservato che tra l'ipotesi in esame, ove aggravata dalla qualità del soggetto agente, e quella del falso ideologico intercorre un rapporto di specialità, connotato dalla specifica destinazione dell'atto (Cass. Sez. 6, n. 13425 del 10.03.2016, Barbaro, rv. 267089).

Analoghe considerazioni possono formularsi nel caso di specie.

Entrambe le ipotesi si fondano su una falsa rappresentazione, che nel caso di cui all'art. 374-bis può essere resa da chiunque e nell'ipotesi di cui all'art. 481 proviene da soggetto qualificato: peraltro nell'ipotesi aggravata anche l'ipotesi di cui all'art. 374-bis postula la qualificazione del soggetto agente, cosicché le due fattispecie finiscono per sovrapporsi in relazione alla rispettiva oggettività giuridica, con l'elemento specializzante per aggiunta, costituito nel caso di cui all'art. 374-bis dalla funzione e destinazione della falsa rappresentazione.

A tale stregua non vi è margine per la concomitante applicazione delle due norme, prevalendo solo quella di cui all'art. 374-bis cod. pen..

4. La conseguenza di ciò è che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riguardo al reato di cui all'art. 481 cod. pen., con eliminazione della pena di mesi due, imputata a tale reato a titolo di continuazione.

Il ricorso deve essere peraltro dichiarato inammissibile nel resto, cioè con riguardo al reato di cui all'art. 374-bis cod. pen., ben potendosi a tal fine scindere ogni singolo capo (sul punto si rinvia a Cass. Sez. U. n. 6903 del 27.05.2016, Aiello).

Ne discende che non può dirsi decorso con riguardo al reato di cui all'art. 374-bis cod. pen., il termine di prescrizione.

#### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 481 cod. pen., perché assorbito dal reato di cui all'art. 374-bis cod. pen., e, per l'effetto, elimina la relativa pena di mesi due di reclusione inflitta per la ritenuta continuazione.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017